

## Lavori di ripassatura della copertura della sacrestia della chiesa di Santa Maria dei Derelitti (vulgo Ospedaletto Ss.Giovanni e Paolo) in Venezia.

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(D. Lgs. 50/2016 - articolo 43, del D.P.R. 207/2010)

|    | Descrizione                      | Importo in Euro   |
|----|----------------------------------|-------------------|
| a) | Esecuzione lavorazioni           | 92.044,01         |
| b) | Oneri per la sicurezza           | 17.337,76         |
| c) | Lavori in economia               | 5.618,23          |
| d) | <b>Importo totale di appalto</b> | <b>115.000,00</b> |

#### NORME GENERALI

*Elaborato da*

*Progettista Arch. Massimo CAVALLIN*

*Verificato da*

*RUP ing. Giovanni STIGHER*

*(provvedimento SDG n.232 del 15.03.2018)*

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO</b> .....                                | 5  |
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....  | 5  |
| Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....   | 5  |
| Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto .....                               | 5  |
| Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....        | 5  |
| Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....                  | 5  |
| <b>CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE</b> .....                                       | 6  |
| Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....    | 6  |
| Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto .....                              | 6  |
| Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....                        | 6  |
| Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore .....  | 7  |
| Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....  | 7  |
| Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione..... | 7  |
| <b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE</b> .....                                      | 8  |
| Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori.....   | 8  |
| Art. 13 - Ultimazione dei lavori .....  | 9  |
| Art. 14 - Sospensioni e proroghe.....   | 10 |
| Art. 15 - Penali in caso di ritardo .....   | 11 |
| Art. 16 - Cronoprogramma e Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore.....     | 11 |
| Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione .....                            | 12 |
| Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....          | 12 |
| <b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA</b> .....  | 12 |
| Art. 19 - Anticipazione e pagamenti in acconto .....                                | 12 |
| Art. 20 - Pagamenti a saldo.....  | 13 |
| Art. 21 - Tracciabilità .....   | 14 |
| Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....                          | 14 |
| Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....                           | 14 |
| Art. 24 - Revisione prezzi.....   | 14 |
| Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....                        | 14 |
| Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura.....                                      | 15 |
| Art. 27 - Valutazione dei lavori a corpo.....                                       | 15 |
| Art. 28 - Lavori in economia.....   | 15 |
| Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera .....             | 15 |
| <b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE</b> .....   | 15 |
| Art. 30 - Cauzione provvisoria.....   | 15 |
| Art. 31 - Garanzia fidejussoria o Cauzione definitiva .....                         | 16 |
| Art. 32 - Riduzione delle garanzie .....  | 16 |
| Art. 33- Assicurazione a carico dell'impresa.....                                   | 17 |
| <b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</b> .....                                 | 17 |
| Art. 34 - Variazione dei lavori .....   | 17 |
| Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali .....                        | 18 |
| Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....                    | 18 |
| <b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b> .....                          | 19 |
| Art. 37 - Norme di sicurezza generali .....   | 19 |
| Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....  | 19 |
| Art. 39 - Piano di sicurezza e coordinamento.....                                   | 19 |
| Art. 40 - Piano operativo di sicurezza .....  | 19 |
| Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....                      | 19 |
| <b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b> .....                                     | 20 |

|   |           |
|---|-----------|
| Art. 42 - Subappalto.....   | 20        |
| Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto .....                           | 21        |
| Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori e subfornitori .....                       | 21        |
| <b>CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>             | <b>21</b> |
| Art. 45 - Controversie .....  | 21        |
| Art. 46 - Tutela dei lavoratori .....   | 22        |
| Art. 47 - Risoluzione del contratto e recesso .....                               | 22        |
| <b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>                             | <b>22</b> |
| Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....                     | 22        |
| Art. 49 - Termini per l'accertamento del certificato di regolare esecuzione ..... | 23        |
| Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....                              | 23        |
| <b>CAPO 12 - NORME FINALI.....</b>  | <b>23</b> |
| Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore .....                        | 23        |
| Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore .....                       | 26        |
| Art. 53 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....                 | 27        |
| Art. 54 - Terre e rocce da scavo.....   | 27        |
| Art. 55 - Custodia del cantiere .....   | 27        |
| Art. 56 - Cartello di cantiere.....   | 27        |
| Art. 57 - Spese contrattuali e oneri fiscali.....                                 | 27        |
| Art. 58 - Riservatezza del contratto .....  | 28        |
| Art. 59 - Codice di comportamento .....   | 28        |
| TABELLA "A" .....   | 29        |
| TABELLA "B" .....   | 30        |
| TABELLA "C" .....   | 31        |

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di Esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) per gli articoli non abrogati dal D.lgs 50 del 2016;
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010;
- D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012 (approvazione clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o contratti in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

### ABBREVIAZIONI

- Codice:** Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i., di seguito definito anche "Codice".
- Regolamento:** Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. per la parte ancora in vigore e per quanto applicabile.
- Capitolato Generale:** Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Capitolato Generale d'Appalto" (per quanto non abrogato)
- Testo unico Sicurezza:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i..
- R.U.P.:** Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e alla Linea Guida A.N.A.C. n. 3 del 26/10/2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento nell'affidamento di appalti e concessioni".
- D.U.R.C.:** Documento Unico di Regolarità Contributiva: il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008 e dall'Allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge n. 266/2002. A decorrere dal 01/07/2015, con l'entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematica.
- Attestazione SOA:** documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del D.P.R. n.207/2010, ancora in vigore.

## DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle opere inerenti l'ordinaria e la straordinaria manutenzione della copertura dell'edificio retrostante la chiesa di Santa Maria dei Derelitti, con contratto da stipulare a misura.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
1. Deve intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto ma comunque necessario per la realizzazione dell'opera nel suo complesso ed in ogni singola parte.

#### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € **97.662,24** (euro novantasettemilaseicentosessantadue/24) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € **17.337,76** (euro diciassettemilatrecentotrentasette/76), Iva esclusa.
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti al ribasso d'asta, pari a € 17.337,76 (euro diciassettemilatrecentotrentasette/76).

#### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto sarà stipulato "a misura", ai sensi dell'art.59 comma 5-bis del Codice, come definito all'art. 3 lett. Eeeee) del Codice. Il prezzo offerto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari di offerti dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nel piano di sicurezza e coordinamento.
4. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando i criteri di cui all'art. 179 del D.P.R. 207/2010 ovvero i lavori in economia saranno inseriti nella contabilità (a mezzo delle liste settimanali di cui all'art. 187 dello stesso D.P.R. 207/2010) con i seguenti criteri:
  - o per i MATERIALI secondo le tariffe dell'elenco prezzi ovvero del Prezzario del comune di Venezia edizione vigente al momento dell'aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta;
  - o per i TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe dell'elenco prezzi ovvero del Prezzario del comune di Venezia edizione vigente al momento dell'aggiudicazione incrementati delle spese generali e utili del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi;
  - o per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, relativi all'effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali e utili d'impresa per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

#### **Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: **OG2 "Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela"** < € 150.000 (senza classifica).
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella **tabella "A"**, allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale.
4. Il subappalto della categoria prevalente e delle scorporabili, ove presenti, è ammesso nel limite massimo di cui all'art. 105 del Codice.

#### **Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **tabella "B"**, allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale.

## CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile;
  - il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate;
  - tutti gli elaborati grafici e amministrativi del progetto esecutivo;
  - la Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture, con indicazione dei prezzi unitari, presentata in sede di offerta;
  - il Capitolato Speciale del Comune di Venezia;
  - il Piano di Coordinamento e Sicurezza;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 17 comma 1 lett a) e art.89 del D.Lgs 81/2008;
  - le Polizze di garanzia
  - il cronoprogramma di cui al successivo articolo 16;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - D.Lgs 50 del 18.04.2016;
  - D.Lgs 81/2008;
  - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, per quanto applicabile;
  - il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010)
  - il Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (per gli articoli non abrogati dal D.Lgs 50/2016);
  - il protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.misura
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto.
  - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

### Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, il protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; in sede di presentazione dell'offerta di gara il concorrente dovrà dichiarare di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

**Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore**

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Nel caso in cui l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

**Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

**Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in materia di qualità e provenienza dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati del progetto esecutivo.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
3. In caso di contestazioni su fatti o aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
5. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione Appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
7. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata

autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del Responsabile del Procedimento.

9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
11. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né l'incremento dei prezzi pattuiti.
12. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

### CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverrà entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs n. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante le polizze previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori nel giorno fissato e comunicato, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di escutere la cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. In base all'art.108, comma 5, del Codice nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale di consegna alla nuova Impresa in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile Mutualità ed Assistenza della Provincia di Venezia.
7. In ogni caso la consegna si intenderà effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e dal predetto giorno ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed indiretti al personale ed alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, graverà interamente sull'Appaltatore.
8. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all'area su cui devono eseguirsi i lavori. Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
  - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
  - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 9, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
 Qualora la consegna sia eseguita per motivi d'urgenza, nelle more della stipula contrattuale, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al



programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all' Appaltatore.

9. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all'effettivo stato dei luoghi.
10. L'Appaltatore avrà facoltà di programmare l'esecuzione delle opere nella maniera più opportuna ed adatta alla propria organizzazione di cantiere purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nel termine fissato e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
11. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore riconosce inoltre che:
  - a) il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per l'esecuzione potranno intervenire anche per modificare determinate modalità e sequenze operative, ove lo ritengano opportuno per la sicurezza dei lavoratori e/o il miglior esito dei lavori, e prescrivendo altresì all'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, eventuali limitazioni d'orario per le lavorazioni più rumorose e/o gli accorgimenti necessari all'abbattimento di polveri;
  - b) la Stazione Appaltante, direttamente o tramite la Direzione Lavori, si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un tempo prestabilito o di sospenderne altre, in tutto od in parte, se necessario, per le proprie esigenze. In caso di lavorazioni aggiuntive la Stazione Appaltante potrà concedere all'Appaltatore una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori;
  - c) è data facoltà alla Direzione Lavori di fornire in corso d'opera precisazioni sulle forme, dimensioni e coloriture delle opere da realizzare e richiedere tutte quelle variazioni non sostanziali che riterrà convenienti per la migliore riuscita dell'opera. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto né a maggiori compensi, né a proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
12. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto; tutte le lavorazioni dovranno essere organizzate ed effettuate in maniera tale da garantire il **regolare svolgimento dei servizi erogati dalla Stazione Appaltante**, assicurando sicurezza e benessere ambientale ad ospiti residenti, lavoratori e visitatori.
13. L'appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo di un referente reperibile in orario 07.00 - 19.00 nei giorni feriali e festivi ed un numero di telefono cellulare di rintracciabilità al quale è tenuto a rispondere prontamente al Direttore dei Lavori per intervenire con urgenza al ripristino di malfunzionamenti o rotture che comportano a parere di quest'ultimi situazioni di pericolo negli immobili di proprietà dell'Amministrazione.

#### Art. 13 - Ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole. Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale prevista all'articolo 15 del presente capitolato. L'appaltatore prende inoltre atto che potranno essere necessarie brevi interruzioni (massimo 2-3 giorni) di cantiere per consentire lo svolgimento di alcune attività attualmente non programmate, rinunciando sin d'ora a qualunque maggior corrispettivo o indennizzo per gli eventuali rallentamenti o arresti nella conduzione del cantiere stesso che ne dovessero derivare.  
Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli un termine per ultimarli, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni: decorso tale termine il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
3. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
4. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
5. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
6. Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il rilascio del certificato di collaudo.

7. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
8. L'ultimazione dei lavori, previa richiesta del Responsabile del Procedimento, potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante più certificati di ultimazione, ciascuno dei quali relativo a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.
9. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
10. Entro 10 (dieci) giorni dal certificato di ultimazione lavori, è fatto inoltre obbligo all'Appaltatore provvedere al completo smantellamento del cantiere, ivi compresa la rimozione dei materiali di rifiuto e di quant'altro non consenta la pulizia integrale dell'area, delle sistemazioni e pavimentazioni esterne, dei locali compresi vani tecnici, sottoscala, centrali, ripostigli, sottotetti e vani di risulta, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, serramenti, vetri e simili. Le canalizzazioni, gli infissi, le vetrate, gli arredi fissi e accessori, etc. e tutta l'impiantistica, devono essere opportunamente protetti durante l'esecuzione dei lavori e accuratamente liberati da eventuali protezioni adesive plastiche, etichettature, etc. e puliti da residui di lavorazione, residui adesivi, sbavature di collanti, macchie di vernici e polvere prima della consegna.

**Art. 14 - Sospensioni e proroghe**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, verbale che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del Procedimento.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC, secondo le procedure previste.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'art. 111, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
7. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

**Art. 15 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'**1 per mille** (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni.
2. Ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - b) rispetto ai termini fissati dalla Direzione Lavori, nella consegna di tutta la documentazione (certificazione di materiali, certificazione degli impianti, manuali d'uso, ecc.) necessaria all'espletamento delle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale, oltre che all'ottenimento delle certificazioni e dei permessi necessari all'ottenimento del C.P.I. e dell'agibilità, ove previsto.
4. Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.
5. Qualora il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore o la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la sua disapplicazione totale o parziale senza che la disapplicazione comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione si pronuncia la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.
6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso l'inadempimento e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

**Art. 16 - Cronoprogramma e Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore**

1. Il cronoprogramma delle lavorazioni costituisce documento del progetto esecutivo dei lavori e quindi documento contrattuale. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori il proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al precedente comma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano competenza di tutela sugli immobili, siti e aree comunque interessate dal cantiere;

- d) per la necessità o l'opportunità di verificare in sito le campionature fornite dall'Appaltatore e/o eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza ai disposti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. Nel caso di sospensione o di ritardi nei lavori per cause imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al 1° comma.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto per colpa dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Direttore dei Lavori ed il cronoprogramma allegato al progetto.

**Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nel presente capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

**Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 5, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

**CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 19 - Anticipazione e pagamenti in acconto**

1. All'impresa appaltatrice spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs n.385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

2. I pagamenti avvengono per **stati di avanzamento**, mediante emissione di certificato di pagamento qualora i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non inferiore a € 50.000 (Euro **cinquantamila**/00). La parte del corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri di sicurezza che l'Appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non è soggetta al ribasso d'asta, e sarà corrisposta all'Appaltatore in rate in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, ciascuna delle quali calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento** da liquidarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previa acquisizione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
4. Entro i 35 (trentacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori.  
Il Responsabile del Procedimento emette, sulla base del citato stato di avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il conseguente certificato di pagamento, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità ed inviato alla Stazione Appaltante, in originale e in due copie, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e previa trasmissione di regolare fattura elettronica da parte dell'Appaltatore.
6. Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), il codice univoco ufficio "UFM82Q" la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestate a: IRE VENEZIA - s. Marco 4301 - 30124 Venezia, Codice fiscale: 00434410270.
7. Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi per causa non imputabile all'Appaltatore, per più di 45 (quarantacinque) giorni, verrà emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata all'acquisizione di regolare DURC.
9. In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento trattiene, dal pagamento dovuto all'Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

#### **Art. 20 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori deve essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 35 (trentacinque) giorni dalla data della loro ultimazione e trasmesso dallo stesso al Responsabile del Procedimento.
2. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
  - a) i verbali di consegna dei lavori;
  - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Appaltatore;
  - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  - e) gli ordini di servizio impartiti;
  - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'Appaltatore non ancora definite;
  - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
  - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della Stazione Appaltante;
  - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
  - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

3. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula una sua relazione al conto finale riservata con i seguenti documenti:
  - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
  - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
  - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
  - d) relazione del Direttore dei Lavori completa dei documenti di cui al comma 2;
  - e) domande dell'Appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo, da effettuarsi entro il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, è subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
5. Ai sensi degli artt. 1666 e 1667 del Codice Civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ed il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera si estenderà per due anni dalla data della sua consegna purché i danni siano stati denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123.

#### **Art. 21 - Tracciabilità**

2. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione contrattuale.
3. Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente bancario o postale (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., che dovrà essere comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare eventuali variazioni relative ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG).
5. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia.
6. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
7. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Qualora il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 24 - Revisione prezzi**

1. Non è prevista la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile. Il prezzo offerto, pertanto, rimane fisso e invariabile per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

##### **Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 come evidenziati nell'apposita colonna rubricata "oneri sicurezza" nella tabella di cui all'articolo 5, comma 2, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

##### **Art. 27 - Valutazione dei lavori a corpo**

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi d'impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

##### **Art. 28 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle somministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 179 del DPR 207/10, **al netto del ribasso offerto**. Per la manodopera trasporti e noli saranno liquidati applicando, per la manodopera i costi emanati con apposite tabelle dal Magistrato alle Acque di Venezia, per trasporti e noli i costi definiti dal prezzario del Comune di Venezia edizione 2014 e dall'elenco prezzi aggiuntivi, **aumentati, per utili d'impresa e spese generali, della rispettiva percentuale offerta in sede di gara**.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati con le modalità del comma 1) senza applicazione di alcun ribasso.

##### **Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati e quindi non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

#### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

##### **Art. 30 - Cauzione provvisoria**

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori (oneri di sicurezza inclusi), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. Si applica quanto disposto nel disciplinare di gara.

2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

**Art. 31 - Garanzia fidejussoria o Cauzione definitiva**

1. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta via PEC al Responsabile del Procedimento; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.
9. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore.
10. La Stazione Appaltante, inoltre, ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
12. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**Art. 32 - Riduzione delle garanzie**

1. Gli importi della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all'art. 31 del presente C.S.A. sono ridotti:
  - a) del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
  - b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del



Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

c) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**Art. 33- Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di € 2.000.000,00 (duemilioni) e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni) e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

**CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

**Art. 34 - Variazione dei lavori**

1. Nessuna variante al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, con le modalità previste dall'ordinamento della medesima.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Il Direttore dei Lavori propone al Responsabile del Procedimento le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice.
4. Si applicano le disposizioni in materia di varianti previste all'art. 106 del Codice.
5. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può imporre all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore è tenuto a eseguire la variazione stessa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori, né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera il limite del quinto dell'importo dell'appalto il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora quest'ultimo non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
6. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
7. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti all'Esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
8. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
9. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio che non comportanti aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale, comunicandole al Responsabile del Procedimento.

**Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice il contratto può essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
  - b) il 15 (quindici) per cento del valore iniziale del contratto.
 Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 lett. b) del Codice, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora siano state superate le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b).

**Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali varianti o addizioni sono valutate con riferimento ai prezzi di contratto (elenco dei prezzi unitari offerti).
2. Nel caso di varianti o addizioni che comportino categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario del Comune di Venezia o dal Prezzario della Regione Veneto; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento. Qualora l'impresa affidataria non accettasse i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 37 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle polveri sospese, in relazione al personale, alle attrezzature utilizzate e ai fruitori degli edifici contigui alle aree di cantiere.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### Art. 39 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. In ogni caso quanto proposto dall'Appaltatore deve garantire i livelli di sicurezza migliori e più efficaci.
4. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso, e contiene inoltre le notizie di cui al punto 3.2.1, del suo allegato XV, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..
3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione.

### Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, oltre alle misure generali di tutela di cui al precedente art. 33, anche quelle di cui agli artt. 95, 96 e 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..
2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 42 - Subappalto

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
3. L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
  - b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contraente principale (Appaltatore) è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
8. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.
9. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
10. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

#### **Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di esecuzione dei lavori e quelle di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato tra Appaltatore e Subappaltatore è nullo e comporta inadempimento con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ferme restando in tal caso le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori e subfornitori**

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al subcontraente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore o del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

### **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 45 - Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante proposta motivata di accordo bonario secondo la procedura definita dall'art. 205 del Codice.
2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

#### **Art. 46 - Tutela dei lavoratori**

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

#### **Art. 47 - Risoluzione del contratto e recesso**

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia dello stesso, senza preavviso, qualora:
  - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. La Stazione Appaltante può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.
4. Costituiscono inoltre cause di risoluzione di diritto, le fattispecie previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del Codice.
5. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da trasmettere all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:
  - qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
  - violazione delle norme in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni;
  - reiterati inadempimenti alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
  - subappalto non autorizzato;
  - mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa dalla Stazione Appaltante;
  - violazione del codice di comportamento del personale dell'IRE adottato dalla stazione appaltante e disponibile sul sito internet ( [www.irevenezia.it](http://www.irevenezia.it) );
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa i lavori.
7. Rimane salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti a seguito della risoluzione del contratto.
8. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, secondo le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

### **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta

l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

**Art. 49 - Termini per l'accertamento del certificato di regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 237 del DPR 207/10, visto l'importo dei lavori in oggetto, verrà emesso il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

**Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

**CAPO 12 - NORME FINALI**

**Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, per le parti ancora in vigore, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore stesso altro compenso.
  - a) Le spese per la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. Per eventuali particolari che non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere, l'Appaltatore deve chiedere al Direttore Lavori tempestive disposizioni scritte per l'esecuzione dei relativi lavori.
  - b) Le spese per le attività e lavorazioni che la Direzione Lavori e il Coordinatore in fase di esecuzione impartiranno ai fini della tutela della sicurezza di lavoratori e visitatori durante l'esecuzione del contratto; si fa particolare riferimento alla gestione di flussi di persone e mezzi all'interno dell'area di proprietà della Stazione Appaltante, considerando la particolare tipologia di utenza (turisti e accompagnatori);**
  - c) Le spese per i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, recinzione con solido steccato completo di segnaletica a norma e degli eventuali ripari e tettoie per passaggi pedonali interferenti col cantiere, elementi di chiusura e divisione tra aree di cantiere e aree di pertinenza del Committente attive e fruibili da persone, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, compreso lo smaltimento dei relativi materiali, in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante.
  - d) Le spese per la costituzione del domicilio presso il luogo di esecuzione dei lavori.
  - e) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
  - f) Le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, opere provvisori di puntellamento, controventamento e sicurezza, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai, i bagni e le docce e, se prevista, la mensa, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a

- scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- g) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
  - h) Le spese per l'allontanamento e il pompaggio delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni; il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
  - i) Le spese per la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di rifiuto, residuo di lavorazioni e imballaggio, lasciati da altre Ditte.
  - j) Le spese per la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di materiali di scorta di seguito indicati per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, fatti salvi ulteriori e maggiori quantitativi precisati dalla Direzione Lavori proporzionalmente all'entità dei lavori eseguiti e senza per questo variare l'importo di contratto:
    - per pavimenti e rivestimenti impiegati: una quantità di materiale di scorta pari almeno al 10 (dieci) per cento della quantità prevista dal contratto di appalto;
    - per ogni serratura: almeno 3 (tre) chiavi;
    - per impianti, almeno: una quantità di unità pari al 5 (cinque) per cento delle quantità previste dal contratto di appalto per tipo di elemento sensibile di rivelatore antincendio, di elementi trasparenti per tipo di pulsante di sgancio ed allarme incendio, di lampade-spia e fusibili per tipo, di lampade di emergenza; almeno numero tre chiavi per serratura di quadro elettrico e simile; un elemento per tipo di filtro in linea di impianto idrotermosanitario e rubinetto di intercettazione apparecchio sanitario, un elemento per tipo di filtro per ventilconvettore ed unità di trattamento aria a recupero.
  - k) Le spese per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
  - l) Le spese per lo sgombero del cantiere, compresa la rimozione degli impalcati utilizzati ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.
  - m) La costruzione di locali ufficio per la Direzione dei lavori comprensivo di una sala riunioni, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili e con la fornitura di una fotocopiatrice e di un computer completo di stampante con idoneo programma per la redazione della contabilità;
  - n) La comunicazione alla Direzione dei lavori riguardante le seguenti notizie a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
    - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
    - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
    - lavori eseguiti.

La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana (sette giorni naturali e consecutivi) da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale.
  - o) Le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quant'altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguono per conto diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto. L'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - p) Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante e non compresi nel presente appalto.
  - q) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - r) Produrre tutte le certificazioni richieste dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento relative ai materiali, isolamenti, rivestimenti, serramenti impiegati ed agli impianti e apparecchiature installate, nonché quant'altro richiesto ai fini della certificazioni di legge richieste.
  - s) L'esecuzione a spese dell'Appaltatore, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, la loro eventuale stagionatura e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa



- Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, comprese le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., nonché prove di tenuta a freddo e caldo per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
- t) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - u) L'esecuzione di fotografie in formato digitale con risoluzione minima di 300 pixel, e, a richiesta, la stampa in formato cm. 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.
  - v) Le spese per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
  - w) Le spese necessarie alla costituzione delle garanzie contrattuali e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.
  - x) Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
  - y) Le spese per i sopralluoghi finalizzati alla verifica e documentazione fotografica della consistenza edilizia e d'uso degli edifici confinanti e per realizzare le eventuali provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
  - z) Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'Ente gestore.
  - aa) Le spese per la guardiania e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata: la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante.
  - bb) Le tettoie e i parapetti a protezione, con relativa segnaletica e illuminazione a norma, di vie aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione su viabilità pubblica in base alle norme locali.
  - cc) L'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura, e da leggi regionali.
  - dd) La verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere provvisorie, di puntellazioni e ponteggi speciali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla D.M. 14.01.08 per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura, e da leggi regionali.
  - ee) La verifica e la consegna al Direttore dei Lavori della documentazione e di tutti gli elaborati necessari all'espletamento delle operazioni di collaudo, in corso d'opera e finale, oltre che all'ottenimento del C.P.I., della certificazione energetica e di agibilità dell'immobile. In ogni caso la documentazione dovrà essere consegnata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta da parte del Direttore dei Lavori.
  - ff) La redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati complete dei corrispondenti allegati, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto (oltre che del fabbricato), costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
  - gg) Le spese per il trasporto ed il conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti e materiali di risulta, comunque classificati.
  - hh) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
  - ii) Le spese per eventuali sopralluoghi, sondaggi e rilievi archeologici che risultino necessari a seguito dei lavori di scavo.
2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Az. ULSS, Soprintendenze, ENEL, Telecom, Veritas e altri eventuali) interessati

direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

**Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire e ad assistere al rilevamento delle misure con le modalità di cui all'art. 185 del D.P.R. n.207/2010;
  - b) a proteggere, durante l'intera durata del cantiere, gli ambienti, impianti ed attrezzature presenti al piano terra e al piano primo dell'edificio "sacrestia" e della chiesa, dei locali limitrofi nonché di tutti i locali comunque collegati all'edificio oggetto dei lavori; si impegna altresì a garantire il ripristino delle condizioni iniziali in seguito alle lavorazioni previste;
  - c) alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare il libro giornale a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate, a cura dello stesso Appaltatore:
    - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, stato dei lavori eseguiti dall'Appaltatore ed eventuali subappaltatori,
    - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,
    - le eventuali annotazioni e controdeduzioni dell'Appaltatore,
    - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati "As built" ("come costruito") seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.

I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:

- la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
  - la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
  - il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
3. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito".

Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.

Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:

- una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma esecutivo dei lavori;
- il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
- i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
- le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
  - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
  - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
  - i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato DWG, corredati da un manuale d'uso;
  - quanto altro il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori ritengano necessario alla redazione degli elaborati "As built".

Tale procedura dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori entro 15 giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.

4. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "As built" previste dal programma si applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo. Qualora gli elaborati consegnati, a giudizio della Direzione Lavori, non rispondano ai requisiti richiesti, la Direzione Lavori chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore la Direzione Lavori avrà la facoltà di interrompere il prosieguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione Appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omissso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario

saggi o demolizioni di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto.

Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

4. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 copia cartacea e su supporto informatico (realizzato con Autocad, *release* compatibile con quanto in uso da parte dell'Amministrazione al momento della consegna).
5. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della Direzione Lavori.
6. Tutta la documentazione presentata deve essere consegnata, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato informatico, con firma digitale.
7. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "As built". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

Modalità di manutenzione ordinaria

Attraverso l'aggiornamento del Fascicolo dell'opera l'Impresa Appaltatrice darà riscontro delle procedure operative di accesso ed operazione utili alla corretta manutenzione ordinaria dell'opera e degli impianti, fornendo nella documentazione esaustiva evidenza della corretta installazione in relazione alle richieste di spazi ed accesso riportate nelle schede tecniche dei materiali e dei componenti.

**Art. 53 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica autorizzata.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

**Art. 54 - Terre e rocce da scavo**

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

**Art. 55 - Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore il confinamento, la custodia e la tutela del cantiere e di tutti i manufatti esistenti e dei materiali in esso contenuti; ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. L'appaltatore è tenuto comunque a vigilare e a impedire l'accesso a soggetti terzi non autorizzati, dalla Stazione Appaltante o dal Direttore dei Lavori, anche ai locali annessi o collegati al cantiere (ad es.: edificio "sacrestia", casa suora, chiesa, casa di riposo, cortile quattro stagioni, etc.), per quanto derivante o conseguente alle attività del presente appalto.

**Art. 56 - Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, sulla base di quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

**Art. 57 - Spese contrattuali e oneri fiscali**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) gli oneri fiscali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - b) gli oneri fiscali dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - c) le imposte di bollo e l'imposta di registro per la registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Il presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

**Art. 58 - Riservatezza del contratto**

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
2. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
3. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo, senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

**Art. 59 - Codice di comportamento**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché del Codice di comportamento interno alla Stazione Appaltante, adottato con Delibera n. 56.V del 18/12/2014, pubblicato sul sito dell'IRE <http://www.irevenezia.it> all'apposito link [http://www.irevenezia.it/Albo\\_Pubblicazioni/Comportamento/Codice.pdf](http://www.irevenezia.it/Albo_Pubblicazioni/Comportamento/Codice.pdf). La violazione al Codice di comportamento, ritenuta grave o comunque reiterata, dà facoltà di risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante.

| TABELLA "A"  | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI |     |                 |   |
|--|---|-----|-----------------|---|
| Lavori   | Categoria   |     | Classificazione | Importo lavori                                  |
| Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela | Prevalente  | OG2 | -               | € 115.000,00                                    |
|  |   |     |                 | (di cui € 17.337,76 per oneri per la sicurezza) |
| <b>Totale oneri per la sicurezza</b>                 |   |     |                 | <b>€ 17.337,76</b>                              |
| <b>Totale lavori soggetti a ribasso</b>              |   |     |                 | <b>€ 97.662,24</b>                              |
| <b>Totale opere di appalto</b>                       |   |     |                 | <b>€ 115.000,00</b>                             |

| TABELLA "B" |            | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI<br>ai fini della contabilità - articolo 5 |                                    |                |
|-------------|------------|---|------------------------------------|----------------|
| Categorie   |            | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori                           |                                    |                |
| n.          | cod.       | OPERE A MISURA  | Importo (€)<br>compresi oneri sic. | % Incidenza    |
|             | <b>OG2</b> | <b>OPERE EDILI - Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela</b>                     |                                    |                |
| 1           | DEM        | DEMOLIZIONI   | 16.739,26 €                        | 14,56%         |
| 2           | COP        | INTERVENTI IN COPERTURA   | 71.530,69 €                        | 62,20%         |
| 3           | LAT        | OPERE DA LATTONIERE   | 3.036,30 €                         | 2,64%          |
| 4           | LAP        | OPERE DA LAPICIDA   | 3.633,75 €                         | 3,16%          |
| 5           | INT        | INTONACI  | 9.005,83 €                         | 7,83%          |
| 6           | FAB        | OPERE FABBRILI  | 1.389,44 €                         | 1,21%          |
| 7           | SOF        | SOFFITTI  | 5.097,47 €                         | 4,43%          |
| 8           | PAV        | PAVIMENTI   | 1.149,95 €                         | 1,00%          |
| 9           | SER        | SERRAMENTI  | 2.154,18 €                         | 1,87%          |
| 10          | SOL        | INTERVENTI SU SOLAI   | 1.263,13 €                         | 1,10%          |
|             |            | <b>TOTALE parziale OG2 opere edili (compresi oneri sicurezza)</b>                             | <b>115.000,00 €</b>                | <b>100,00%</b> |
|             |            | <b>TOTALE opere a misura (compresi oneri per la sicurezza)</b>                                | <b>115.000,00 €</b>                | <b>100,00%</b> |

| TABELLA "C"                           |  | CARTELLO DI CANTIERE   |             |                                  |  |
|---------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|--|
|                                       |  | Ente appaltante:   |             |                                  |  |
|                                       |  | IRE VENEZIA  |             |                                  |  |
|                                       |  | S.Marco 4301 - 30124 Venezia   |             |                                  |  |
|                                       |  | Lavori di ripassatura della copertura della sacrestia della chiesa di Santa Maria dei Derelitti<br>(vulgo Ospedaletto Ss.Giovanni e Paolo) in Venezia.<br>CIG: _____                         |             |                                  |  |
| Progetto esecutivo                    | Arch. Massimo Cavallin / Servizio Manutenzione IRE Venezia<br>S.Marco 4301 30124 Venezia 041.5217450 mcavallin@irevenezia.it |  |             |                                  |  |
| Direzione dei lavori:                 | Arch. Massimo Cavallin / Servizio Manutenzione IRE Venezia<br>S.Marco 4301 30124 Venezia 041.5217450 mcavallin@irevenezia.it |  |             |                                  |  |
| Progetto esecutivo opere in c.a.      |  |  |             | Progetto esecutivo impianti      |  |
|                                       |  |  |             |                                  |  |
|                                       |  | <b>Coordinatore per la progettazione:</b><br>ing. Riccardo Tommasi - Venezia - S.ta Croce 302/A - 30135 Venezia - 349.6108364 -<br>riccardo@riccardotommasi.it / info@pec.riccardotommasi.it |             |                                  |  |
|                                       |  | <b>Coordinatore per l'esecuzione:</b><br>ing. Riccardo Tommasi - Venezia - S.ta Croce 302/A - 30135 Venezia - 349.6108364 -<br>riccardo@riccardotommasi.it / info@pec.riccardotommasi.it     |             |                                  |  |
|                                       |  |  |             |                                  |  |
| Durata stimata in uomini x<br>giorni: |  |  |             | Notifica preliminare<br>in data: |  |
| Responsabile<br>Procedimento:         |  | del ing. Giovanni Stigher / Segretario Direttore Generale IRE Venezia<br>S.Marco 4301 30124 Venezia 041.5217411 gstigher@irevenezia.it   |             |                                  |  |
|                                       |  | IMPORTO DEL PROGETTO:  |             | Euro 115.000,00                  |  |
|                                       |  | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:  |             | Euro 97.662,24                   |  |
|                                       |  | ONERI PER LA SICUREZZA:  |             | Euro 17.337,76                   |  |
|                                       |  | IMPORTO DEL CONTRATTO:   |             | Euro _____                       |  |
|                                       |  | Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ____ %   |             |                                  |  |
| Impresa<br>esecutrice:                |  |  |             |                                  |  |
| con sede                              |  |  |             |                                  |  |
|                                       |  | Qualificata per i lavori delle categorie:  |             | _____, classifica _____,000.000) |  |
|                                       |  | Direttore tecnico del cantiere: _____  |             |                                  |  |
| subappaltatori:                       |  | per i lavori di  |             | Importo lavori<br>subappaltati   |  |
|                                       |  | categoria  | descrizione | Euro                             |  |
|                                       |  |  |             |                                  |  |
|                                       |  | Intervento finanziato con risorse dell'Amministrazione IRE VENEZIA   |             |                                  |  |
|                                       |  | inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____  |             |                                  |  |
|                                       |  | prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____   |             |                                  |  |
|                                       |  | Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso IRE Venezia  |             |                                  |  |
|                                       |  | TEL: 041.5217411 FAX: 041.5217419<br>EMAIL: info@irevenezia.it PEC: mail@pec.irevenezia.it<br>http://www.irevenezia.it   |             |                                  |  |

